

Accordo di Riservatezza
ABB Value Provider Program

Documento
riservato



R.E.M. SRL

Firma:

Nome per esteso: PACE ADELE

Data e Luogo: PATRICA

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo:

Data di entrata in vigore:

ABB S.p.A.

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo:

Firma:

Nome per esteso:

Data e Luogo:

Power and productivity
for a better world™

ABB

Accordo di Riservatezza

Il presente accordo (di seguito "Accordo") è stipulato il _____ fra R.E.M. SRL, con sede principale in Via Ferruccio, 16/a Patrica (FR) e ABB S.p.A., con sede principale in Via Luciano Lama 33, Sesto San Giovanni (MI), Italia.

In relazione all' ABB Value Provider Program, basato su una strategia multicanale, su una policy di distribuzione selettiva, su criteri-requisiti di performance predefiniti, su processi-responsabilità (di seguito "Operazione Proposta"), una delle parti potrebbe avere necessità (di seguito "Parte Divulgante") di trasmettere all'altra parte (di seguito "Parte Ricevente") determinate informazioni riservate.


1. La Parte Ricevente tratterà come riservate e tutelerà tutte le informazioni divulgate con riferimento a l'Operazione Proposta (di seguito "Informazioni Riservate") durante il periodo di validità del presente Accordo a prescindere dal fatto che tali Informazioni Riservate siano identificate come riservate o meno e a prescindere dalla forma o dalla natura di tali Informazioni Riservate.
2. La Parte Ricevente accetta di utilizzare le Informazioni Riservate divulgate in virtù del presente Accordo al solo fine di valutare l'Operazione Proposta.
3. Il termine "Informazioni Riservate" non comprende le informazioni:
 - (a) generalmente accessibili da parte del pubblico, tranne che per effetto di una violazione del presente Accordo;
 - (b) di cui la Parte Ricevente sia già in possesso, senza vincoli, prima dell'eventuale divulgazione prevista dal presente Accordo;
 - (c) che sono o sono state legittimamente divulgate alla Parte Ricevente da parte di un soggetto legittimamente libero di divulgarle senza vincoli di riservatezza;
 - (d) che sono elaborate in modo indipendente dalla Parte Ricevente o dalle relative collegate e nessuna delle Informazioni Riservate divulgate in virtù del presente Accordo è stata direttamente o indirettamente utilizzata nell'ambito di tale elaborazione; o
 - (e) il cui periodo di riservatezza in virtù del presente Accordo, o il diverso periodo di tempo espressamente concordato per iscritto fra le parti sia terminato.
4. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla legge applicabile o da un procedimento giudiziario o da quanto contemplato dal presente Accordo, la Parte Ricevente si asterrà dal distribuire, divulgare o diffondere le Informazioni Riservate a chiunque, fatti salvi i propri funzionari, amministratori e dipendenti e quelli delle proprie collegate che necessitano di esserne a conoscenza, purché la Parte Ricevente informi tali persone circa gli obblighi previsti dal presente Accordo e adotti le misure ragionevolmente necessarie a garantirne il rispetto da parte di dette persone.
5. La Parte Ricevente garantisce di adottare tutte le ragionevoli tutele contro la divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate e accetta di tutelare le Informazioni Riservate con le medesime modalità e con lo stesso livello adottato per la tutela delle proprie informazioni riservate e proprietarie. La Parte Ricevente avrà facoltà di divulgare le Informazioni Riservate agli Altri Destinatari Autorizzati a condizione comunque che tali Altri Destinatari Autorizzati sottoscrivano con la Parte Ricevente un accordo di riservatezza sostanzialmente simile al presente accordo o, laddove applicabile, siano tenuti ad attenersi ai codici etici a garanzia della riservatezza di tali informazioni. La definizione "Altri Destinatari Autorizzati" significa i consulenti e gli esperti della Parte Ricevente, ivi compresi i revisori, consulenti legali e finanziari ai quali la Parte Ricevente necessita di divulgare tali Informazioni Riservate al fine di agevolare la valutazione dell'Operazione Proposta. Gli Altri Destinatari Autorizzati non avranno alcun altro diritto, salvo quanto previsto a norma di legge o per effetto di un procedimento giudiziario, di distribuire, divulgare o diffondere tali Informazioni Riservate.
6. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla legge applicabile o da un procedimento giudiziario, ciascuna delle parti accetta di astenersi dal divulgare che sono in corso valutazioni o trattative con riferimento all'Operazione Proposta, l'esistenza del presente Accordo, o qualsiasi delle proposte, condizioni, termini o altri dati concernenti l'Operazione Proposta, ivi compreso il relativo stato di avanzamento, in assenza di previo consenso scritto dell'altra parte.
7. Su richiesta scritta della Parte Divulgante, tutte le Informazioni Riservate di cui la Parte Ricevente sia in possesso o abbia il controllo saranno distrutte dalla medesima. Tuttavia, la Parte Ricevente non sarà tenuta a distruggere: alcuno dei propri materiali di lavoro contenente le Informazioni Riservate, quali ad esempio report, analisi e appunti basati sulle Informazioni Riservate; le Informazioni Riservate che la Parte Ricevente è tenuta a conservare per legge, normativa, procedimento giudiziario o ai fini di revisione; o le Informazioni Riservate memorizzate sui suoi sistemi di back-up o archiviazione.
8. Il presente Accordo non ha valore né effetto di obbligo di qualsiasi delle parti a stipulare ulteriori accordi o a procedere con l'Operazione Proposta o ad avviare potenziali rapporti o altre operazioni. La Parte Ricevente riconosce che la Parte Divulgante non rilascia dichiarazioni o garanzie, siano esse esplicite o implicite, riguardo all'accuratezza o alla completezza delle Informazioni Riservate e la Parte Divulgante declina qualsivoglia responsabilità salvo quante contenute in un contratto definitivo.
9. Tutte le Informazioni Riservate divulgate in virtù del presente Accordo resteranno in ogni momento di proprietà della Parte Divulgante e nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sarà interpretato come garanzia o conferimento di diritti dietro licenza o altro rispetto a qualsiasi delle Informazioni Riservate divulgate alla Parte Ricevente.
10. Ciascuna delle parti conviene che la violazione del presente Accordo può causare danni irreparabili all'altra parte per i quali il risarcimento pecuniario del danno potrebbe non essere adeguato. Ciascuna delle parti accetta che qualora una corte competente stabilisse che una parte ha violato o ha tentato o minacciato di violare, qualsiasi dei propri

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A
06100 PATRICA (FR)
Part. IVA 02240

- obblighi di riservatezza nei confronti dell'altra parte, quest'ultima sarà autorizzata a richiedere un provvedimento d'urgenza e a ricorrere ad altre misure volte a impedire ulteriori violazioni tentate o minacciate di tali obblighi.
11. Qualora la Parte Ricevente fosse tenuta a divulgare le Informazioni Riservate in virtù della legge applicabile o di un procedimento giudiziario, la Parte Ricevente fornirà alla Parte Divulgante una tempestiva comunicazione scritta di detta richiesta prima di tale divulgazione, tempi permettendo e, su richiesta della Parte Divulgante, adotterà i provvedimenti necessari a ottenere la tutela delle Informazioni Riservate dalla divulgazione al pubblico.
 12. In deroga a qualsiasi disposizione contraria nel presente Accordo, nessuna delle parti sarà responsabile per danni speciali, indiretti, punitivi, accessori o perdite incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni o perdite aventi valore di mancato profitto o mancate opportunità.
 13. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una qualsiasi delle parti di un diritto, facoltà o privilegio non avrà valore di rinuncia a tale diritto, facoltà o privilegio, né il relativo singolo o parziale esercizio potrà precludere alcun altro o ulteriore esercizio di tale diritto, facoltà o privilegio. La rinuncia di una parte ai diritti a lei derivanti dal presente Accordo avrà validità soltanto se effettuata espressamente per iscritto da tale parte.
 14. Il presente Accordo, e gli obblighi ivi contemplati, avranno effetto vincolante sulle parti contraenti, i rispettivi aventi causa e cessionari autorizzati. Nessuna delle parti, in assenza di previo consenso scritto dell'altra parte, avrà facoltà di cedere o trasferire alcuno dei diritti o degli obblighi a lei derivanti dal presente Accordo.
 15. Il presente Accordo si intende esclusivamente a favore delle parti e dei rispettivi aventi causa e cessionari autorizzati e il presente Accordo non sarà comunque considerato come conferimento o assegnazione ad altre terze parti di riparazioni, pretese, responsabilità, risarcimenti, diritti sostanziali o diritti di altro genere.
 16. Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, o parte di essa, fosse ritenuta inapplicabile, nulla o contraria alla legge (di seguito "Disposizione Impugnata"), ciò non avrà alcun effetto su qualsiasi altra parte o aspetto del presente Accordo, che manterrà piena validità ed efficacia in virtù delle sue clausole, eccezione fatta per la Disposizione Impugnata, salvo che tale separazione invalidi le finalità principali del presente Accordo. Qualora una disposizione fosse pertanto separata, le Parti convengono di fare del proprio meglio per raggiungere un risultato identico a quello che mediante tale disposizione si intendeva perseguire.
 17. Il presente Accordo sostituisce ogni altro precedente accordo o dichiarazione riferiti all'oggetto del medesimo.
 18. Tutte le comunicazioni (tale termine comprende ogni pretesa e richiesta di risarcimento) destinate a una parte saranno effettuate per iscritto e inviate all'indirizzo di detta parte indicato in testa al presente Accordo o a diverso indirizzo che essa potrà segnalare all'altra parte per iscritto a tal fine. Le comunicazioni potranno essere trasmesse con qualsiasi mezzo comunemente riconosciuto, incluso posta, corriere, posta elettronica e fax. Una comunicazione si intenderà resa all'atto del relativo ricevimento, salvo che sia ricevuta in un giorno o a un orario in cui la Parte Ricevente non è operativa, nel qual caso sarà considerata ricevuta il giorno successivo in cui la Parte Ricevente è operativa.
 19. La validità del presente Accordo cesserà alla scadenza del periodo di un anno dalla risoluzione o dalla scadenza del Third Party Channel Agreement.
 20. Le eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere apportate mediante documento scritto, debitamente firmato da ciascuna delle parti.
 21. Il presente Accordo sarà disciplinato, interpretato-integrato in conformità al diritto sostanziale italiano. Il foro competente è quello di Milano.
 22. Il presente Accordo potrà essere redatto in un numero qualsiasi di copie, ciascuna delle quali avrà valore di originale e l'insieme di tali copie costituirà l'accordo indivisibile. Una volta sottoscritto dalle parti, il presente Accordo avrà validità a decorrere dalla data indicata in testa all'atto.

A nome e per conto di

R.E.M. S.p.A.



Nome:

Qualifica: AMMINISTRATORE

A nome e per conto di

ABB S.p.A.

Nome:


Qualifica:

Nome:

Qualifica:

Nome:

Qualifica:


R.E.M. S.p.A.
Via F. Pruggia 16/A
03040 PATRIGNA (FR)
P. IVA 03040001000